

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3428 del 21/09/2016
Oggetto	SOCIETÀ AGRICOLA SAN LUCA SRL - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE NURE IN LOC. FARINI DI PIACENZA PER USO IDROELETTRICO - PRAT. PC15A0036
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3486 del 16/09/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA SAN LUCA SRL - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE NURE IN LOC. FARINI DI PIACENZA PER USO IDROELETTRICO - PRAT. PC15A0036

PREMESSO:

-che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 artt. 29 e 88 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

-che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;

VISTE:

-la Legge 241/1990;

-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-la Deliberazione della Giunta Regionale 1621/2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 N. 33";

VISTE inoltre le seguenti disposizioni in materia di concessioni d'acqua pubblica per uso idroelettrico:

-il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni);

-R.D. 14/08/1920 n. 1285;

-D.M. 16/12/1923;

-L.R. 22/02/1993 n. 10;

-D.Lgs. 16/03/1999 n. 79, art. 12;

-D.P.R. 327/2001;

-D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - T.U. in materia di edilizia;

-Deliberazione G.P. Piacenza n. 51 in data 12/02/2003;

-D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, art. 12, comma 10 e all. A;

-L.R. 23/12/2004 n. 26, artt 2 e 3;

-D.G.R. 03/11/2008 n. 1793;

-P.T.C.P. Provincia di Piacenza - norme - artt. 99 e 100 e all N5;

-D.M. 10/09/2010 (linee guida), art. 11;

-D.Lgs. 03/03/2011 n. 28, art. 6;

-D.M. Sviluppo Economico 06/07/2012;

-D.A.L. Regione Emilia Romagna 26/07/2011 n. 51;

-D.G.R. 26/09/2011 n. 1365;

-D.G.R. 07/10/2013 n. 1419;

-G.S.E. 13/01/2014 procedure applicative del D.M. 06/07/2012 (allegato 21);

-il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001, recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

-le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

-il Regolamento Regionale n. 4 emanato il 29 dicembre 2005;

-la Deliberazione della Giunta Regionale 2102 in data 30/12/2013 "individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";

-la DGR n. 65/2015 recante "Disposizioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per la derivazione di acqua pubblica";

-il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

-la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, art. 141 e s.m.i.;

-la Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.;

-La L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e i. - Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";

-la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2, art. 8.

-Il "Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po" adottato e successivamente approvato con Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rispettivamente n. 7 in data 17/12/2015 e n. 1 in data 03/03/2016;

-La "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche" adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, n. 8 in data 17/12/2015 pubblicata in data 12/01/2016;

-La DGR n. 1781 in data 12/11/2015;

-La DGR n.2067 in data 14/12/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali";

-La DGR n. 1195 in data 25/07/2016, recante "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

RICHIAMATE, per quanto riguarda le competenze nella gestione del demanio idrico:

-la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

-la L.R. 13/2015;

-la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016;

VISTI/VISTE:

-la **domanda** inviata all'ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po (di seguito STB), acquisita a prot. n. 809001 in data 03/11/2015, avanzata dalla Soc. Agr. San Luca Srl, con sede legale in Bettola PC, C.F. e P.I. 01571670338, di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal T. Nure in Comune di Farini PC, ad uso idroelettrico, per la portata massima pari a 2.100 l/s, media pari a 1358 l/s ed un volume di prelievo pari a mc/anno 42.825.900 e la relativa documentazione costituita da:

-il **progetto definitivo delle opere**, costituito in particolare da "*Relazione illustrativa e Tecnica -Computo metrico estimativo*", (in cui vengono indicati i seguenti ulteriori dati: un salto legale (Hc) pari a m. 3,69 e una potenza nominale pari a kW 49,13), "*Relazione Geologica e Sismica*", "*Elaborati grafici*" (*Planimetrie scala 1:2.000 e scala 1:5.000 -Disegni delle Opere in scala 1:100 - , rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione*) e "*Documentazione fotografica*";

-il *Piano di dismissione*;

-il *Progetto di connessione alla rete* (con rappresentazione aree demaniali destinate ad occupazione con le opere previste nel progetto stesso);

- Il "Nulla osta" del Comune di Farini prot. N° 4263 in data 25/09/2014, riguardante l'installazione (su terreno di proprietà del Comune , catastalmente identificato al fg. N° 81 mappale n° 684) di un nuovo palo, di un gruppo di misura e di una linea elettrica, a condizione che il palo venga posizionato il più ridosso possibile ai margini del piazzale e che la linea elettrica sia completamente interrata;

-il referto della **pubblicazione** della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 342 del 30/12/2015;

-le **osservazioni** formulate da Legambiente - Circolo di Piacenza con nota acquisita a prot. n. 13634 in data 14/01/2016 , nella quale viene, in sintesi, eccepito quanto segue:

- che la domanda fa riferimento a progetto in data 13/08/2015 e cioè antecedente agli eventi alluvionali verificatisi tra il 13 e 14 settembre, il che impedisce di valutarne gli effetti, ove siano intervenute modifiche alla morfologia del corso d'acqua e/o alle caratteristiche delle briglie esistenti;
- I dati idrologici presi a riferimento dei calcoli di portata sono errati (sono stati considerati i dati riferiti al solo anno 2012, mentre dovevano essere considerati quelli relativi al periodo 2004-2012 oppure al periodo 2004 -2013 o 2004-2014) e conseguentemente è errata la determinazione della potenza nominale dell'impianto (che, anche in relazione al periodo di effettivo utilizzo, risulterebbe superiore a 50 Kw e come tale soggetta a procedura di screening);

- Il calcolo del DMV non corrisponde ai nuovi criteri indicati dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta Regionale n°2067 in data 14/12/2015;
- Nella relazione viene indicato come valore medio annuale l'altezza di mt. 3,60, dato che invece non è mutabile nel tempo;
- che il progetto proposto non ha le caratteristiche di "impianto puntuale" in quanto il tratto che distanzia le due briglie è di 30 mt. ed è costituito da alveo naturale, non artificializzato; conseguentemente, essendo la portata derivata rilevante, il tratto d'alveo compreso fra le due traverse subirebbe una riduzione di portata notevole;
- Il progetto contrasta con le previsioni dell'art.100 del PTCP della Provincia di Piacenza che recita " *...purchè prelevino immediatamente a monte dello sbarramento artificiale esistente e lo restituiscano immediatamente a valle dello stesso, sottointendendo il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento*" in quanto il progetto si sviluppa lungo un tratto d'alveo naturale di circa 30 mt;

- il **parere reso dall'Autorità di Bacino del Fiume Po** con nota prot. n. 177/41 in data 20/01/2016 (acquisito a prot. STB n. 26517 in data 20/01/2016)così testualmente formulato:

"DICHIARA

la compatibilità della derivazione in oggetto con il corpo idrico interessato, solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni, da parte di codesto ufficio, in merito ai seguenti aspetti:

- *che vi sia la garanzia che la derivazione sia influente e compatibile con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dai Piani in premessa (Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po approvato con D.P.C.M in data 08/02/2013 -Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con D.P.C.M. approvato in data 24/05/2001 n.d.r.);*
- *che siano valutati, ex ante l'intervento, gli aspetti da approfondire , ad onere del proponente , sulla base delle indicazioni contenute nella nota dell'Autorità di Bacino dell'11 maggio 2015, prot. 3204.*
- *Nell'eventuale atto di concessione, che vi sia espressa previsione per il richiedente , dell'obbligo dell'automatico adeguamento delle opere e delle modalità e dei valori di prelievo qualora sia ritenuto necessario dalla Regione e/o dall'Autorità di Bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per il corso d'acqua in oggetto dal PdGPO.*

Dovranno inoltre essere obbligatoriamente acquisite dall' Ente istruttore le seguenti integrazioni al progetto:

- *accertamento da parte delle autorità competenti della compatibilità idraulica delle opere ai sensi dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI;*
- *la progettazione degli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi;*

- idonee forme di garanzia della realizzazione delle opere in esame rilasciate con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia, così come previsto dall'art. 12 , comma 4, del D. Lgs. 387/03.

- la **nota della Provincia di Piacenza**, inviata a mezzo PEC, acquisita a prot. STB n. 88338 in data 12/02/2016, con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione Territorio e Trasporti, chiedeva alla Dir. Gen. Ambiente della RER se a seguito della LR 13/2016 il parere di cui all'art. 12 comma 1 , lettera b del RR 41/2001 resta in capo alle provincie e veniva altresì richiesto "l'autorevole orientamento della Regione in merito all'applicabilità al progetto in questione della deroga stabilita al punto 4)del dispositivo della deliberazione della G.R. n° 1793 del 2008 e , per l'effetto, delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 100 del Piano territoriale di Coordinamento di questa Provincia";

- la nota trasmessa dal progettista incaricato dalla Società istante, acquisita a prot. STB n. 116685 in data 23/02/2016, contenente "**controdeduzioni**" alle osservazioni avanzate da Legambiente, in cui, in particolare, viene affermato:

- che, anche a seguito della piena del settembre 2015, il valore del dislivello utile per il calcolo della potenza nominale non è variato in quanto briglia e controbriglia non presentano modificazioni sostanziali;
- che il valore della portata media indicata in progetto fa riferimento al periodo storico 2004-2012 ;
- che la "portata media derivabile annuale" è stata ricavata, secondo il R.R. 41/2001, come rapporto tra il "periodo di tempo determinato (1 anno)" e la portata derivata nel "periodo di effettivo utilizzo" (290 giorni);
- che il valore del DMV è stato determinato prima dell'entrata in vigore della D.G.R. 2067/2015 (e potrà essere eventualmente ridefinito in sede di concessione);
- che ,per quanto concerne il contestato uso del termine " valore medio annuale del salto utile", si fa espresso rinvio alle definizioni contenute nel D.M. 1285/1920;
- che la cosiddetta "controbriglia" venne realizzata su progetto del Servizio Regionale in data 11/08/1989 quale "completamento" . A seguito di detto intervento il tratto di alveo ricompreso tra i due manufatti (briglia e controbriglia) è stato caratterizzato da profili longitudinali e trasversali del tutto nuovi (e diversi) rispetto a quelli naturali preesistenti; il che lo rende del tutto **artificializzato**;
- che la circostanza per cui le acque vengano derivate subito a monte della briglia e restituite subito a valle della controbriglia conferma che sono rispettati i criteri indicati dal GSE per la qualificazione di " impianto puntuale", nonché le disposizioni contenute sul punto nell'art. 100 delle norme del PTCP;

- la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna prot. n° 157912 in data 12/03/2015, con cui si trasmetteva il parere richiesto dalla Provincia con la precitata nota, da cui. per quanto qui rileva, risulta " nel merito, è opportuno evidenziare che nella pratica, ovvero nell'esame delle diverse istanza di derivazione, che interessano il solo corpo dello sbarramento, il concetto "immediatamente" è stato assunto con un margine di tolleranza però in nessun atto dimensionata. Di fatto è stato salvaguardato il significato intrinseco della disposizione, ovvero non vi è alcun tratto del corpo idrico nel quale vi sia una riduzione delle portate generata dal prelievo assentito (se non il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento), permettendo la realizzazione di opere che dimensionalmente hanno un ingombro superiore allo sbarramento stesso.

In quest'ottica si ritiene che i criteri definiti dal GSE, nell'ambito del documento denominato "procedure applicative del D.M. 06 Luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi... per impianti idroelettrici che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa" possano considerarsi in linea con le disposizione ed interpretazioni regionali".

- la nota della Società istante acquisita a prot. STB n° 226147 in data 31/03/2016, con la quale (in esito a quanto richiesto dal STB con nota prot. n°133029 in data 29/02/2016) veniva trasmessa la "relazione tecnica integrativa" relativa alla "**stima del rischio ambientale indotto sul corpo idrico dalla nuova derivazione**". Da tale relazione, redatta in applicazione della "Metodologia ERA" risulta, in sintesi:

- che l'impatto dell'impianto è di livello "lieve";
- che il valore ambientale del corso d'acqua è "buono";
- che il rischio ambientale risulta "basso", con criterio ERA di " attrazione ";

- la nota della Società istante, acquisita a prot. STB n° 226178 in data 31/03/2016, con la quale vengono trasmessi elaborati progettuali in cui vengono rappresentate e illustrate **parziali modifiche** al progetto originario resesi necessarie in ragione dei danni verificatisi alle opere di difesa esistenti (interessate dal progetto) a causa dell'alluvione del 13/14 settembre 2015 consistenti in particolare in :

- riparazione delle solcature sulla gaveta della traversa e ricostruzione delle parti asportate dalle piene;
- ricostruzione e nuova costruzione di scogliere di massi e pietrame in sponda destra a monte e a valle delle traverse;
- lievi modifiche dimensionali planimetriche della centrale di progetto;

- la nota della Società istante, acquisita a prot. STB n° **278968 in data 19/04/2016**, con la quale viene trasmessa "Relazione integrativa n° 2" relativa all'adeguamento dei "dati idrologici"

delle portate ed in cui, in particolare, viene ridefinito il "periodo d'esercizio" dell'impianto, che risulta ridotto dai 290 giorni/anno indicati in progetto a 274 giorni/anno;

- la **nota della Provincia di Piacenza** prot. N° 16131 in data 03/06/2016, inviata a mezzo PEC, acquisita a prot. ARPAE n. 5721 in pari data, con la quale viene espresso **parere favorevole ai sensi dell'art.,12 comma 1, lettera b) del RR 41/2016, subordinatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N 3 del vigente PTCP "Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica" in particolare per quanto riguarda il,punto 3.1 riguardante il DMV ;**

- il **"Parere idraulico"** favorevole reso ad ARPAE in data 14/07/2016, inviato in allegato alla nota dell'"Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile" prot. n. PC/2016/0015951 in data 14/07/2016, in cui vengono formulate le seguenti prescrizioni::

1. Il progetto esecutivo dovrà prevedere una bocca di presa aderente alla linea di sponda destra più arretrata tra quella conseguente l'alluvione dello scorso settembre 2015 e quella al momento della redazione del progetto esecutivo;
2. il canale di adduzione dovrà essere spostato verso il piede del versante, in sponda destra, in modo da evitare che, in corrispondenza della portata di progetto della doppia gaveta (corrispondente alla sezione colma fino a quota 437.70 m slm), la lama d'acqua che stramazza non ricada sul canale ma quantomeno sulla difesa di sponda in massi di cui al successivo punto;
3. considerato che la costruzione della bocca di presa, del canale adduttore, del manufatto contenente la centrale elettrica e relativo scarico potrebbero indebolire la sponda destra, la spalla destra di briglia e controbriglia oltre che le fondazioni della controbriglia stessa, anche rispetto alle condizioni determinate dall'alluvione dello scorso settembre 2015, dovranno essere eseguite le seguenti, opportune opere di difesa della sponda destra:
 - 3.a) a monte della bocca di presa, una difesa di sponda a protezione del piede del versante in frana, di altezza pari alla spalla della briglia, strutturalmente idonea a contrastare le azioni del versante in frana e a tutelare la sponda dall'erosione indotta dalla corrente (si confronti con la Relazione Idraulica elaborata dal prof. Mignosa nel 2009 e nel 2016 che sarà fornita dallo scrivente Servizio);
 - 3.b) tra briglia e controbriglia, la progettata difesa in massi dovrà essere in grado di sopportare le sollecitazioni corrispondenti allo stramazzo su di essa della portata di dimensionamento della doppia gaveta (corrispondente alla sezione colma fino a quota 437.70 m slm); dovrà inoltre essere prolungata fino a proteggere il piede del versante, oltre il canale di adduzione stesso;

- 3.c) a valle della controbriglia, andranno protette le fondazioni della medesima opera dall'erosione prodotta dalla re-immissione in pressione della portata turbinata con una platea in massi di spessore ed ampiezza compatibili anche con lo scavo indotto dallo stramazzo della massima portata contenibile dalla doppia gaveta della briglia (si confronti con la Relazione Idraulica elaborata dal prof. Mignosa nel 2009 e nel 2016 che sarà fornita dallo scrivente Servizio);
- 3.d) a causa dell'apertura di vani nelle ali di briglia e controbriglia necessari alla realizzazione del canale di adduzione, saranno previste in progetto e saranno poste in opera in fase esecutiva, dopo l'effettiva verifica delle caratteristiche costruttive e dei materiali, tutte le cautele/tecniche di rinforzo tali da assicurare la perfetta stabilità del sistema briglia-controbriglia e la perfetta tenuta del medesimo nei confronti dei fenomeni di sifonamento ed aggiramento;
4. considerato che a seguito dell'evento del settembre 2015 sono stati realizzati dei lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità del sistema briglia-controbriglia e gavete nella sponda sinistra, confinante con la zona di accumulo della frana dei Sassi Neri, si ritiene che il sistema dei manufatti debba essere inquadrato in maniera globale e quindi dovranno essere previste tutte le eventuali operazioni e lavori di rinforzo della parte sinistra, atte a corroborare ed integrare quelle già eseguite;
5. "il progetto esecutivo" da sottoporre all'approvazione del Servizio concedente dovrà includere il dimensionamento della scala di risalita secondo quanto preventivamente disposto dal "Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca" della Regione;
6. il materiale di risulta dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni o erosioni di alveo o di sponda secondo le istruzioni che verranno impartite da funzionari dello scrivente Servizio, mentre eventuali scarti di demolizioni dovranno essere opportunamente allontanati rispettando le disposizioni normative sulla gestione delle terre e rocce da scavo;
7. il concessionario è unico responsabile dei lavori di che trattasi e di ogni danno eventualmente cagionato nell'esecuzione degli stessi;
8. il concessionario è tenuto a garantire, durante le varie fasi costruttive, un'adeguata sicurezza idraulica delle sponde interessate dall'intervento con particolare attenzione agli eventi di piena che dovessero verificarsi durante i lavori;
9. stante la necessità di avere adeguate garanzie circa l'esecuzione, secondo le migliori regole d'arte, delle opere di interesse idraulico, si prescrive la sottoscrizione di idonea forma di garanzia sulle opere preesistenti e da realizzare il cui ammontare si ritiene congruo in € 90.000,00 (Euro novantamila/00). La garanzia potrà essere svincolata ad avvenuta

regolare esecuzione di tutte le opere, condizione che dovrà essere accertata da questo Servizio;

10. esaminato il progetto di dismissione si ritiene di integrare la cifra stabilita per lo smantellamento delle opere di un importo pari alla ricostruzione delle opere di difesa della sponda destra interessata dall'intervento per un importo complessivo di € 38.000,00 (Euro trentottomila/00);
11. il concessionario dovrà mettere in atto tutte le operazioni di manutenzioni ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo, che delle sponde, che dei manufatti in corrispondenza ed immediatamente a valle e monte del manufatto che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, di stabilità delle briglie e delle difese;
12. tutte le eventuali operazioni in alveo (movimentazioni, manutenzioni ecc..) , necessarie all'esercizio della derivazione dovranno essere concordate con il Servizio concedente;
13. l'amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere esistenti e/o autorizzate o anche di procedere alla revoca della concessione qualora sopravvenute variazioni rendessero incompatibili le opere con il buon regime idraulico del torrente.

CONSIDERATO:

-che, come risulta accertato in sede istruttoria (alla luce delle citate note della Direzione Generale Ambiente e della Provincia di Piacenza), l'intervento progettualmente proposto è conforme ai criteri/condizioni indicati dal G.S.E. nel documento denominato "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012" e pertanto si qualifica tra le derivazioni che la D.G.R. n. 1793/2008 definisce come quelle *"che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che cioè prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle"*;

-che, come testualmente confermato nel citato parere della Direzione Generale Ambiente, viene in tal modo **"salvaguardato il concetto intrinseco della disposizione (D.G.R. 1793/2008) permettendo la realizzazione di opere che dimensionalmente hanno un ingombro superiore allo sbarramento stesso"**;

-che, come precisato nel citato parere reso dalla Provincia con nota (p.e.c. prot. 16131 in data 06/06/2016) **"l'intervento risulta compatibile con le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 100 delle NTA del PTCP "**;

- che pertanto l'intervento in parola rientra nella categoria degli impianti idroelettrici che *"prelevino le acque immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente e le rilascino immediatamente a valle dello stesso, sottintendendo il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento"*;

- che peraltro il suddetto parere della Provincia, pur confer-

mando, come detto, che l'impianto sottende il solo tratto occupato dallo sbarramento, è stato comunque testualmente reso "...subordinatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato N5 del vigente PTCP... in particolare si segnala il punto n.3 (3.1)Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al DEFLUSSO MINIMO VITALE";

- che conseguentemente si debba, in sede di rilascio della concessione, prescrivere il rispetto di un DMV, da determinarsi in applicazione delle vigenti disposizioni;

- che, a tale riguardo, la "direttiva" approvata con la precisata DGR n. 1195/2016 ha testualmente disposto "in particolare per tutte le derivazioni da corpi idrici superficiali individuati nei piani di gestione distrettuali:

1. dovrà essere fissato il Deflusso Minimo Vitale (DMV) utilizzando i valori di riferimento (DMV estivo - DMV invernale) di cui all'allegato D della DGR 2067/2015, fatti salvi i seguenti casi:

a) ... omissis ...

b) **per derivazioni non dissipative di tipo puntuale (ovvero che si attestano su un' opera trasversale al corpo idrico. sottendendone il solo tratto artificiale) può essere fissato il solo DMV idrologico e comunque un valore di deflusso non inferiore al quantitativo necessario a garantire il funzionamento dell'eventuale dispositivo di rimonta per la fauna ittica;"**

- che nel caso di specie, pur trattandosi come detto di derivazione non dissipativa di tipo "puntuale", in via cautelativa si ritiene debbano applicarsi i valori di Deflusso minimo vitale di riferimento indicati con DGR 2067/2015 per il corpo idrico interessato al prelievo, tenuto che quota parte di tale DMV dovrà essere rilasciato attraverso le scala di risalita della fauna ittica, nella misura idonea a tal fine.

CONSIDERATO PERTANTO:

A) **RELATIVAMENTE AL PARERE RESO DALL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO:**

che la derivazione in parola, quanto alla riduzione delle portate nel tratto del corpo idrico interessato dall'utenza, deve ritenersi, sotto tale profilo, priva di apprezzabile rilevanza (se non del tutto "ininfluente") rispetto al mantenimento degli obiettivi indicati dai Piani di settore (Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico);

- che è stata accertata la *compatibilità idraulica* delle opere ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 e del-

le Norme del P.A.I.;

- che le valutazioni effettuate dalla Società istante, sulla base delle indicazioni contenute nella nota ADBPo prot. N. 3204/2015, relative sia all'**impatto**, sia al **rischio ambientale**, hanno dimostrato la compatibilità dell'intervento;
- che è stato acquisito il "Progetto degli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi" e verrà costituita apposita cauzione a garanzia della sua esecuzione;
- che sono previste idonee forme di garanzia;

B) RELATIVAMENTE ALLE OSSERVAZIONI AVANZATE DA LEGAMBIENTE - CIRCOLO DI PIACENZA:

- che le modifiche morfologiche indotte dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 13 ed il 14 settembre 2015, che hanno interessato le "spalle" in sponda sinistra di briglia e controbriglia, sono già state oggetto di interventi di ripristino eseguito dall'ex STB;
- che le ulteriori modifiche alle caratteristiche di briglia e controbriglia non sono tali da impedire la valutazione dell'intervento ;
- che risultano fondati i rilievi in ordine all'erroneità dei "dati idrologici" utilizzati in progetto, ma che peraltro, stante la ridefinizione del "periodo di esercizio" dell'impianto illustrata nella "Relazione integrativa n°2 " (da cui risulta che il periodo previsto in progetto in 290 gg/anno si riduce in 274 gg/anno), la cui durata è stata rideterminata, in sede istruttoria (sulla base dei dati idrologici relativi al periodo 2004-2014), in 270 giorni, la potenza nominale media annua risulta inferiore a 50 Kw;
- che il DMV viene determinato in via cautelativa secondo le indicazioni contenute nella "direttiva" approvata con DGR N° 2067/2015;
- che, in ragione degli accertamenti svolti e di cui dianzi detto, che hanno portato a qualificare la derivazione come "puntuale", le osservazioni formulate sul punto (in particolare la compatibilità con l'art. 100 delle Norme del PTCP, attestata con la precitata nota della Provincia) risultano inconferenti e, comunque, inidonee a costituire legittima motivazione di diniego della domanda;

RITENUTO:

che, al fine di consentire/rendere più agevole la risalita della fauna ittica, verificatene la fattibilità tecnica ed ambientale (come disposto con DGR 1195/2016), dovrà, a cura della Società istante, essere realizzato un "dispositivo di rimonta" per la fauna ittica, le cui caratteristiche dovranno essere definite (previa valutazione del "Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca" della Regione) in sede di "progetto esecutivo" e dovranno altresì essere tali da garantire il rilascio del DMV;

che il " periodo d'esercizio" dell'impianto non possa superare i 270 gg/anno, onde mantenere la potenza nominale media annua inferiore a 50 Kw.

ACCERTATO:

- che la derivazione non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e ss. mm. ed ii.
- che sono stati prodotti i formali "**assensi**" dei proprietari e/o aventi titolo dei beni immobili interessati dalle opere previste e descritte negli elaborati progettuali allegati alla domanda;

VERIFICATO:

- che sul BURER n. 320 in data 05/11/2014 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso sono pervenute le osservazioni avanzate da Legambiente, Circolo di Piacenza di cui detto, al cui riguardo si richiamano le considerazioni già formulate;
- che nel procedimento istruttorio non sono pertanto emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso idroelettrico, di cui all'art. 152, comma 1, lett.e) ;
- che, l'importo del canone, vista la potenza nominale media annua, per la tipologia di appartenenza, viene calcolato con riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 65/2015;
- che, a norma del citato art. 20, comma 8, della L.R. 7/2004, deve essere altresì corrisposto il canone per l'occupazione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione delle opere, con l'unica eccezione della occupazione relativa all'opera di presa;
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, "*i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio*";
- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale e l'occupa-

zione del sedime demaniale;

ACCERTATO che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

ATTESO che il concessionario è tenuto:

- per l'anno in corso al versamento dei canoni, relativi sia alla concessione di derivazione sia alla concessione di occupazione di aree demaniali, prima del ritiro del presente provvedimento;

- a costituire, appositi depositi cauzionali a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO PERTANTO:

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da A.R.P.A.E., sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, "la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

- che, a norma dell'art. 23, comma 1, del RR 41/2001 e dell'art. 20, comma 8, della L.R. n. 7/2004, essendo prevista l'occupazione di aree demaniali necessarie per la realizzazione delle opere, viene adottato un unico provvedimento di concessione, relativo sia alla derivazione di acqua, sia all'occupazione delle aree demaniali;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

a) di rilasciare alla **Società Agricola San Luca Srl**, con sede legale in Bettola PC, C.F. P.I. 01571670338, fatti salvi i diritti dei terzi, **la concessione** (cod. proc. PC15A0036) **per derivare acqua pubblica superficiale dal T. Nure**, in comune di Farini PC, località Barson, ad uso idroelettrico, con una portata massima pari a 2.100 l/s (pari a mod. 21) e media di 1.358 l/s (pari a mod. 13,58) con un volume totale di prelievo annuo di 42.825.900 mc, per produrre, con un salto legale di m 3,69 una potenza nominale (come rideterminata in sede istruttoria) pari a kW 49,50, con un "periodo di esercizio" di 270 gg/anno e **la concessione di occupazione delle aree demaniali interessate dalle opere**, così come indicate in atti e nell'allegato disciplinare;

b) di approvare il "**Disciplinare**" in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa, che viene allegato alla presente determinazione, a costituirne parte essenziale ed integrante;

c) di approvare il "**Progetto definitivo**" delle opere di derivazione (art. 18, R.R. 41/01), come rappresentato negli elabo-

rati tecnico-progettuali trasmessi dalla Società e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di approvare il "**Piano di dismissione**" delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi, integrando la cifra stabilita per lo smantellamento delle opere di un importo pari alla ricostruzione delle opere di difesa della sponda sinistra interessate dall'intervento, per cui il totale risulta essere pari ad euro 38.000;

e) di dare termine di mesi 12 a decorrere dalla data di notifica/rilascio del presente provvedimento per presentare il "**Progetto esecutivo**" secondo le modalità indicate nel disciplinare allegato;

f) di stabilire che ai sensi della DGR n. 2102, in data 30/12/2013, la concessione ha validità fino alla data del 31/12/2035;

g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

h) di dare atto che il concessionario è tenuto:

- al versamento dei canoni annui di concessione, relativi sia alla concessione di derivazione sia alla concessione di occupazione di aree demaniali, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a costituire depositi cauzionali a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

i) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento dei canoni dovuti e dei depositi cauzionali;

j) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- per i depositi cauzionali nel Capitolo n. 07060;

k) che il presente provvedimento è soggetto all'imposta di registro calcolata sulla base dell'art. 25 comma 3 del R.R. 41/2001;

l) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013 N. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obbli-

ghi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015;

m) di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Originale firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
(A.R.P.A.E.)****DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal T. Nure e di occupazioni accessorie di sedime demaniale, rilasciata alla Società Agricola San Luca Srl, con sede in Bettola PC - C.F. P.I. 01571670338 - Codice Procedimento PC15A0036.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA E "PERIODO DI ESERCIZIO"

Quantità di acqua derivabile:

portata massima 2.100 litri/sec. (pari a mod. 21) e media di 1.358 l/s (pari a mod. 13,58);

- quantitativo massimo del prelievo 43.182.460,80 mc/anno;

- "periodo di esercizio": 270 gg/anno

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso **idroelettrico**, per produrre con un salto legale di m. 3,69 la potenza nominale di concessione di kW 49,50.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.**Localizzazione**

Il complesso delle opere costituenti la derivazione e l'impianto idroelettrico risulta ubicato in Comune di Farini (Pc), località Barson, quasi totalmente su area demaniale (alveo del Torrente Nure), a fronte del mappale 18 del foglio 65 ed, in parte, (palo PTP, armadio elettrico, collegamento aereo MT e tratto interrato) su area di proprietà del Comune di Farini, che ha reso formale assenso, catastalmente identificata al mappale 684 del foglio 81;

- coordinate catastali: foglio 65, fronte mappale 18;
- coordinate geografiche dell'opera di presa, centrale e restituzione: latitudine : 44,70719544 longitudine : 9,5656985: U.T.M 32T : X:544.881,2E - Y; 4.950.577,24N

-

Descrizione

Come risulta dalla documentazione tecnica trasmessa e dall'istruttoria effettuata, l'intervento consisterà nelle seguenti opere:

- a) Opera di presa in ca, con rivestimento in pietrame nella zona a vista, della larghezza variabile da ml. 3,90 a ml 3,00 dotata di paratoia metallica a movimento oleodinamico .

- b) canale di adduzione in ca di larghezza variabile da ml. 3.00 a ml 1,60 sino alla briglia e successivamente costante di ml. 1,60 fino alla vasca di carico preceduta da paratoia di dissabbiamento. La vasca di carico è preceduta da griglia e coperta da solaio in laterocemento. Ulteriore paratoia è posta nel pozzo d'imbocco;
- c) centrale costituita da locale in ca, delle dimensioni lorde di ml.5.00x8.00 , contenente l'elettroturbina, il generatore e le apparecchiature di BT. Tale manufatto risulta completamente interrato e dotato di solaio di copertura ove è collocata una botola necessaria per la manutenzione delle macchine;
- d) linea di allacciamento ENEL mediante cavidotto interrato, tra il locale BT ed il quadro ENEL il cui sviluppo, su area demaniale, risulta della lunghezza di ml 250,00;

Le occupazioni di aree del demanio suoli soggetta a canone supplementare temporaneo ad uso cantierizzazione, sono costituite da:

- a)viabilità di ml 40 di cui 10 ml a guado;
- b)cantiere nelle adiacenze delle opere da realizzarsi.

Art.4 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Considerando il valore di DMV di riferimento indicato dalla DGR 2067/2015 per il corpo idrico interessato dall'utenza il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul torrente Nure, in via cautelativa viene fissato nella misura di 0,485 per la stagione maggio- settembre e nella misura di 0,715 mc/s per la stagione ottobre aprile.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel corpo idrico interessato, per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa e dovrà essere utilizzata, nella misura ritenuta idonea a tal fine sulla base delle caratterizzazioni progettuali, per alimentare la scala di risalita della fauna.

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la Ditta proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna, per l'approvazione, documentazione inerente i monitoraggi da effettuare per il controllo della qualità ambientale del corpo idrico interessato dall'utenza e le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) ai fini della verifica dei quantitativi da lasciar defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite e per l'effettuazione dei monitoraggi . La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, alla ARPAE - SAC della sede di Piacenza.

Ai sensi dell'art. 95 del DLGS 152/06, le risultanze del suddetto monitoraggio dovranno essere trasmesse, ai competenti uffici della Regione, secondo le modalità da questa eventualmente indicate.

La Regione potrà, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PTA, in qualunque momento fissare quantitativi superiori di risorsa da lasciar defluire in alveo.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Il concessionario è tenuto ad adeguare i valori del DMV e le modalità di prelievo qualora venga ritenuto necessario dalla Regione o dall'Autorità di Bacino del Po, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di gestione per il corpo idrico interessato.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1) La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 2102/2013, è **rilasciata fino alla data del 31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

5.2) Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 6 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

6.1. Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del RR 41/2001.

6.2. Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 11, punto 7 del presente disciplinare e all'art. 35 del RR 41/2001.

ART. 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

7.1 - La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

7.2 - La L.R. n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico, **"sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a**

ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare”;

- che gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico, sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

7.3 - L'importo del canone relativo alla presente concessione per l'anno 2016 risulta determinato come segue:

- canone per la derivazione ad uso idroelettrico (Deliberazione della Giunta Regionale N. 65 in data 02/02/2015)
KW 49,50 x €. 14,10 = €. 697,95
- canone annuale per l'occupazione di aree demaniali accessorie identificate al fronte dei Mapp. 18 del F. 65 del NCT del comune di Farini sopra descritte ammonta ad euro 708,53;
- canone annuale per l'occupazione di aree demaniali accessorie e temporanee ad uso cantierizzazione, dovuto sino al termine dei lavori ammonta ad euro 465,00

Per un totale pari ad €. 1.871,48 sino alla fine lavori e successivamente per un totale di € 1.406,48.

Ai sensi della L.R. 2/2015 l'importo da corrispondere per l'anno 2016 è di 623,83 €.

Modalità di versamento CAUSALE "PC15A0036":

- c/c postale al n. 1018766103
intestato a: Regione Emilia-Romagna - Somme dovute utilizzo demanio idrico STB 445
- bonifico codice Iban: IT 94 H 07601 02400 001018766103.

Detto importo, dovrà essere corrisposto anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento,

7.4 - Il concessionario è tenuto a corrispondere i successivi

canoni, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia.

7.5 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

7.6 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 8 - DEPOSITI CAUZIONALI

8.1 Gli importi delle cauzioni definitive, da costituire a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni, sono:

- relativamente alla concessione di derivazione, €. 697,95
- relativamente alla concessione di occupazione di aree demaniali €. 708,53.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, delle concessioni, i depositi verranno restituiti a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

- Relativamente alla dismissione dell'impianto, smantellamento delle opere e ripristino dei luoghi, €. 38.000,00. Detta cauzione potrà essere restituita ad avvenuta regolare esecuzione di tutte le opere, accertata da questo Servizio, a seguito di domanda scritta da parte del concessionario;

8.2 Dovrà essere altresì costituita cauzione pari ad €. 90.000,00 a garanzia dell'esecuzione, secondo le migliori regole d'arte, delle opere di interesse idraulico e di salvaguardia delle opere preesistenti. La garanzia potrà essere svincolata ad avvenuta regolare esecuzione di tutte le opere, condizione che dovrà essere accertata da questo Servizio;

8.3 Modalità di versamento:

- c/c postale al n. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale;
- bonifico codice Iban: IT18C076010240000000367409;
- fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa, resa ai sensi della Legge n. 348/1982.

Le cauzioni di cui sopra dovranno essere costituite prima del ritiro della presente concessione.

8.4 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9 - PROGETTO ESECUTIVO

Entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica/ritiro del presente provvedimento, il concessionario è tenuto a presentare a questa ARPAE, per il visto di congruità tecnica e per l'approvazione, il "progetto esecutivo" delle opere di derivazione e degli impianti ad essa asserviti. Detto progetto dovrà recepire tutte le prescrizioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere corredato dai necessari calcoli, disegni e particolari costruttivi, in conformità a quanto indicato dal D.M. LLPP. 16/12/1923, art. 22 (con riferimento al disposto dell'art. 9 del R.D. 14/08/1920 n. 1285);

ART. 10 - PRESCRIZIONI

- Il progetto esecutivo dovrà prevedere una bocca di presa aderente alla linea di sponda destra più arretrata tra quella conseguente l'alluvione dello scorso settembre 2015 e quella al momento della redazione del progetto esecutivo;
- il canale di adduzione dovrà essere spostato verso il piede del versante, in sponda destra, in modo da evitare che, in corrispondenza della portata di progetto della doppia gaveta (corrispondente alla sezione colma fino a quota 437.70 m slm), la lama d'acqua che stramazza non ricada sul canale ma quantomeno sulla difesa di sponda in massi di cui al successivo punto ;
- considerato che la costruzione della bocca di presa, del canale adduttore, del manufatto contenente la centrale elettrica e relativo scarico potrebbero indebolire la sponda destra, la spalla destra di briglia e controbriglia oltre che le fondazioni della controbriglia stessa, anche rispetto alle condizioni determinate dall'alluvione dello scorso settembre 2015, dovranno essere eseguite le seguenti, opportune opere di difesa della sponda destra:
 - a) a monte della bocca di presa, una difesa di sponda a protezione del piede del versante in frana, di altezza pari alla spalla della briglia, strutturalmente idonea a contrastare le azioni del versante in frana e a tutelare la sponda dall'erosione indotta dalla corrente (si confronti con la Relazione Idraulica elaborata dal prof. Mignosa nel 2009 e nel 2016 che sarà fornita dallo scrivente Servizio);
 - b) tra briglia e controbriglia, la progettata difesa in massi dovrà essere in grado di sopportare le sollecitazioni corrispondenti allo stramazzo su di essa della portata di dimensionamento della doppia gaveta (corrispondente alla sezione colma fino a quota 437.70 m slm); dovrà inoltre essere prolungata fino a proteggere il piede del versante, oltre il canale di adduzione stesso;
 - c) a valle della controbriglia, andranno protette le fondazioni della medesima opera dall'erosione prodotta dalla re-immissione in pressione della portata

turbinata con una platea in massi di spessore ed ampiezza compatibili anche con lo scavo indotto dallo stramazzo della massima portata contenibile dalla doppia gaveta della briglia (si confronti con la Relazione Idraulica elaborata dal prof. Mignosa nel 2009 e nel 2016 che sarà fornita dallo scrivente Servizio);

d) a causa dell'apertura di vani nelle ali di briglia e controbriglia necessari alla realizzazione del canale di adduzione, saranno previste in progetto e saranno poste in opera in fase esecutiva, dopo l'effettiva verifica delle caratteristiche costruttive e dei materiali, tutte le cautele/tecniche di rinforzo tali da assicurare la perfetta stabilità del sistema briglia-controbriglia e la perfetta tenuta del medesimo nei confronti dei fenomeni di sifonamento ed aggiramento;

- considerato che a seguito dell'evento del settembre 2015 sono stati realizzati dei lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità del sistema briglia- controbriglia e gavete nella sponda sinistra, confinante con la zona di accumulo della frana dei Sassi Neri, si ritiene che il sistema dei maufatti debba essere inquadrato in maniera globale e quindi dovranno essere previste tutte le eventuali operazioni e lavori di rinforzo della parte sinistra, atte a corroborare ed integrare quelle già eseguite;
- il progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione del Servizio concedente dovrà includere il dimensionamento della scala di risalita secondo quanto preventivamente disposto dal "Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca" della Regione;
- il materiale di risulta dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni o erosioni di alveo o di sponda secondo le istruzioni che verranno impartite da funzionari dello scrivente Servizio, mentre eventuali scarti di demolizioni dovranno essere opportunamente allontanati rispettando le disposizioni normative sulla gestione delle terre e rocce da scavo;
- il concessionario è unico responsabile dei lavori di che trattasi e di ogni danno eventualmente cagionato nell'esecuzione degli stessi;
- il concessionario è tenuto a garantire, durante le varie fasi costruttive, un'adeguata sicurezza idraulica delle sponde interessate dall'intervento con particolare attenzione agli eventi di piena che dovessero verificarsi durante i lavori;
- stante la necessità di avere adeguate garanzie circa l'esecuzione, secondo le migliori regole d'arte, delle opere di interesse idraulico, si prescrive la sottoscrizione di idonea forma di garanzia sulle opere preesistenti e da realizzare il cui ammontare si ritiene congruo in € 90.000,00 (Euro novantamila/00). La garanzia potrà essere svincolata ad

avvenuta regolare esecuzione di tutte le opere, condizione che dovrà essere accertata da questo Servizio;

- esaminato il progetto di dismissione si ritiene di integrare la cifra stabilita per lo smantellamento delle opere di un importo pari alla ricostruzione delle opere di difesa della sponda destra interessata dall'intervento per un importo complessivo di € 38.000,00 (Euro trentottomila/00);
- il concessionario dovrà mettere in atto tutte le operazioni di manutenzioni ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo, che delle sponde, che dei manufatti in corrispondenza ed immediatamente a valle e monte del manufatto che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, di stabilità delle briglie e delle difese;
- tutte le eventuali operazioni in alveo (movimentazioni, manutenzioni ecc..) , necessarie all'esercizio della derivazione dovranno essere concordate con il Servizio concedente;
- l'amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere esistenti e/o autorizzate o anche di procedere alla revoca della concessione qualora sopravvenute variazioni rendessero incompatibili le opere con il buon regime idraulico del torrente

ART. 11 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

I lavori dovranno essere iniziati entro 24 mesi dalla data di notifica/ritiro del presente provvedimento e dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio.

Tali date, nonché il nominativo ed i riferimenti di contatto del Direttore dei Lavori, dovranno essere preventivamente comunicate a questo Servizio.

Eventuali proroghe a detti termini potranno essere concesse da questo Servizio su motivata istanza del concessionario.

Ogni eventuale variazione relativa alle opere dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Servizio.

ART. 12 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

12.1 - Dispositivo di misurazione - Il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata/restituata, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

12.2 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario sarà obbligo del concessionario la collocazione di un nuovo cartello identificativo.

12.3 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

12.4 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

A norma dell'art. 48 del R.D. 1775/1933, qualora il regime del corso d'acqua sia modificato per cause naturali, il concessionario, se le innovate condizioni locali lo consentono, è autorizzato ad eseguire, a proprie spese, le opere necessarie per ristabilire la derivazione.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

12.5 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

12.6 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01.

12.7 - **Cessazione dell'utenza** - Le opere/impianto non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso delle opere/impianto entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché tale dismissione non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, come previsto nel "**Piano di dismissione**".

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del R.R. n. 41/2001, qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

12.8 - **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

12.9 - **Revoca** - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

12.10 - **Rinuncia** - La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta al Servizio concedente.

12.11 - **Cambio di titolarità** - La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

12.12 - **Varianti alla concessione** - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dal Servizio concedente a norma del citato articolo.

ART. 13 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi;
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio

termine di 30 giorni, non vi provveda :

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative e regolamentari **in materia**, o nel presente disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

E' inoltre facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del TU n. 1775 del 1933:

- per non uso durante un triennio consecutivo;
- per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa.

Il termine di cui alla lettera f) è suscettibile di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere.

Nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto _____, in
qualità di delegato/ legale rappresentante della società
_____, presa visione in data _____
del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e
gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.